

Tassazione dei redditi da lavoro: nuove detrazioni

Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti - Consulenti del lavoro

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, è formata da un unico articolo composto da 749 commi. Alcuni interventi interessano il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), a cui sono apportate modifiche che, per quanto attiene la tassazione dei redditi da lavoro interessano, in particolare, gli articoli 10, 13, 51, 54 e, seppure indirettamente, l'articolo 3 per quanto attiene i redditi derivanti dal lavoro prestato dai c.d. «frontalieri».

Nuove detrazioni di imposta

Dal 1° gennaio 2014 cambiano le detrazioni per lavoro dipendente. Poiché la modifica interessa solo i commi 1 e 2 dell'articolo 13 del Tuir, le nuove detrazioni non si applicano ai percettori di trattamenti pensionistici. Il comma 127 dell'articolo unico della legge di stabilità introduce, al comma 1 dell'articolo 13, le seguenti modifiche: a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»; b) al comma 1, le lettere b) e

c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro».

Il comma 2 dell'articolo 13 del Tuir è, invece, abrogato. Dal primo gennaio 2014, pertanto, per l'applicazione delle detrazioni per lavoro subordinato si utilizzano le seguenti formule:

- da 0 a 8000 euro = 1880
- da 8000 a 28000 euro = $978 + [902 \times (28000 - \text{reddito complessivo}) / 20.000]$;
- da 28000 a 55000 euro = $978 \times [(55000 - \text{reddito complessivo}) / 27000]$.

Le detrazioni di cui sopra interessano i redditi conseguiti a norma dell'art. 49, per prestazioni di lavoro dipendente, con esclusione di quelli da pensione e art. 50, comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l):

- soci di cooperative di produzione e lavoro e delle altre cooperative di cui all'art. 50,

comma 1, lett. a), (sempre che il rapporto, diverso da quello associativo, intercorrente con la cooperativa, sia di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa);

- lavoratori che percepiscono indennità da terzi in relazione a prestazioni rese in connessione alla loro qualità di lavoratori dipendenti [art. 50, comma 1, lett. b)];

- percettori di borse di studio, di premi o di sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale [art. 50, comma 1, lett. c)];

- collaboratori coordinati e continuativi, con o senza modalità a progetto [art. 50, comma 1, lett. c-bis)];

- sacerdoti [art. 50, lett. d)]; titolari di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare [art. 50, lett. h-bis)];

- lavoratori impiegati in attività socialmente utili [art. 50, lett. l)].

Modalità di tassazione

Nulla cambia per quanto attiene le aliquote applicabili per la determinazione dell'imposta (articolo 11 del Tuir) e le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12). Pertanto l'imposta lorda è determinata, anche per l'anno 2014, applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 dello stesso Tuir,

le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

L'imposta non risulta dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

L'imposta netta si determina applicando sull'imposta lorda le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 del Tuir, nonché in altre disposizioni di legge. Dall'imposta netta si detrae altresì l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165 Tuir. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quel-

Tuir - Art.13 (Altre detrazioni) **Testo in vigore dal 1° gennaio 2014**

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

- a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
- c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

2. [abrogato]

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a: a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno.

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

lo dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dall'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

Di regola la detrazione per i figli spetta nella misura del 50 per cento a ciascun genitore non legalmente ed effettivamente separato. È venuta infatti meno la facoltà, prevista fino al periodo di imposta 2006, dei coniugi di ripartire liberamente fra di loro le detrazioni spettanti, così sfruttando al meglio il beneficio fiscale che ne poteva derivare. Costituisce eccezione a tale regola la possibilità da parte dei genitori di accordarsi diversamente in merito alla destinazione della detrazione, destinando l'intero ammontare della detrazione al coniuge con reddito più elevato.

In caso di separazione legale ed effettiva o annullamento,

scioglimento o cessazione agli effetti civili del matrimonio: la detrazione spetta al coniuge affidatario, o meglio, in caso di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo può essere finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50% ovvero ad attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%, salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo può avere il contenuto di attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Al di fuori delle predette ipotesi, la norma prevede, in caso di imposta incapiente del genitore che ha diritto alla detrazione, la possibilità di

devolvere in favore dell'altro genitore la detrazione non fruita per incapienza anche parziale dell'imposta e che quest'ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, un importo pari al 50% della detrazione stessa.

Al verificarsi di tale condizione, la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell'altro, non opera automaticamente, ma deve essere portata a conoscenza dell'altro genitore e presuppone un'intesa tra i genitori, i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali.

Detrazione per carichi di famiglia

L'art. 12 Tuir, non modificato dal D.D.L. di Stabilità per

Tuir - Art.12 (Detrazioni per carichi di famiglia)		
Coniuge a carico	Detrazione	
Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato	800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;	
	690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;	
	690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro.	
Figli a carico	Detrazione (*)	Formula
Per ogni figlio	950 euro	$\frac{(95.000 - RC)}{95.000}$ <i>Se ci sono più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato di € 15.000 per ogni figlio successivo al primo.</i>
Se il figlio ha meno di 3 anni	1.220 euro	
Portatore di handicap grave	1.350 euro	
Portatore di handicap grave di età inferiore a 3 anni	1.620 euro	
(*) con più di 3 figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo		
Altri familiari a carico	750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.	

il 2014, prevede delle detrazioni per il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico parametrati al reddito complessivo del contribuente.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel corso dell'anno solare oggetto della dichiarazione hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13, legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001);
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Mentre non deve essere considerato il reddito degli im-

mobili sfitti (rendita catastale) assoggettati ad Imu (imposta municipale unica) prevista dal D.Lgs. n. 23/2011. Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

Franchigia per i lavoratori frontalieri

Dall'anno 2014 la deduzione di 6.700 euro dal reddito dei lavoratori c.d. «frontalieri», diventa definitiva. Il comma 175 dell'articolo 1 della legge di stabilità ripropone l'importo che era stato così ridotto - dai precedenti 8.000 euro - dalla legge n. 228/2012, che ne aveva anche fissato la decadenza al 31 dicembre 2013. Fino all'anno 2002, peraltro, detti redditi erano esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 23, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

L'Agenzia delle entrate (circ. n. 2/E/2003) ha precisato che la deduzione si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, San Marino, Stato Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.

Dalla circostanza che il reddito di lavoro dipendente prestato in zone di frontiera non concorre alla formazione del reddito complessivo fino al limite di 6.700 euro deriva la conseguenza che, ai fini del calcolo dell'imposta, occorre riferirsi alle somme percepite, al netto di 6.700 euro, e su tale importo applicare le detrazioni spettanti.

Non rientrano nella defini-

zione di lavoratori frontalieri quei dipendenti che, seppure residenti in Italia, in forza di uno specifico contratto, prestano la propria attività all'estero in via esclusiva e continuativa, soggiornando all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi. Per questi lavoratori si rende, in vece, applicabile il particolare regime di tassazione previsto dall'art. 51, comma 8-bis, del Tuir.

Per l'anno 2014 le retribuzioni convenzionali sono state fissate con il decreto interministeriale del 23 dicembre 2013, in misura comunque non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria, raggruppati per settori omogenei.

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni possono dettare regole particolari per quanto attiene il regime fiscale del reddito dei lavoratori frontalieri. La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Austria, per esempio, definisce frontaliero chi attraversa abitualmente la frontiera per recarsi al lavoro. La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia definisce le zone di frontiera alle quali si applica il regime fiscale dei frontalieri e indica a tal fine le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, confinanti con i dipartimenti dell'Alta Savoia, Savoia, Alte Alpi, Alpi dell'Alta Provenza ed Alpi Marittime.

L'Accordo tra la Svizzera e l'Italia, concluso il 3 ottobre 1974, considera frontalieri solo i lavoratori che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune prossimo al confine, nell'ambito della fascia di 20 Km dallo stesso, in uno dei Cantoni confinanti con l'Italia (Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Val-

lese). Peraltro, l'Accordo con la Svizzera prevede la tassazione esclusiva nello Stato ove è svolta l'attività da lavoro dipendente, con esclusione da imposizione nello Stato di residenza. Solo per quanto attiene i «frontalieri» come avanti considerati la tassazione si applica solo in Svizzera, ed è quest'ultima che provvede a restituire parte del gettito ai Comuni italiani confinanti, elencati con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Al di fuori di detta fascia, il reddito è tassato sia in Svizzera che in Italia, fermo restando che il regime dei frontalieri si rende applicabile, in Italia, solo in quanto vi sia l'effettivo rientro quotidiano dalla Svizzera all'Italia. Questi lavoratori hanno titolo alla franchigia di 6.700 euro e possono scomputare il credito derivante dalle imposte

assolte, in via definitiva, in Svizzera.

Tassazione redditi atleti professionisti

Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente prestato dagli atleti professionisti, si considera anche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli stessi atleti, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative. Lo prevede il comma 160 della legge di stabilità 2014 che aggiunge, all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-bis.

Appare utile sottolineare che, salvo casi particolari, la prestazione a titolo oneroso dell'atleta professionista costituisce oggetto di un contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme di cui alla legge n. 91 del 1981 e che, pertanto, i compensi percepiti dall'atleta costituiscono redditi di lavoro dipendente, soggetti alla disciplina dell'articolo 51 del Tuir, fermo restando che, per espressa previsione del comma 161 della legge di stabilità in commento, il nuovo comma 4-bis si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Si segnala, inoltre, che il reddito derivante dall'attività sportiva professionistica è stato oggetto della recente circolare dell'Agenzia delle entrate, n. 37/E/2013.

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Aci

Il supplemento ordinario n. 86 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013 pubblica le tabelle dei costi chilometrici delle autovetture che a mente dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 devono essere utilizzate per il calcolo del fringe benefit derivante, al lavoratore, dall'uso promiscuo dell'automezzo aziendale. Qualora l'auto sia assegnata in uso promiscuo solo per una parte dell'anno, il calcolo dell'imponibile va rapportato al periodo durante il quale il lavoratore ha avuto l'assegnazione, deducendo l'eventuale addebito operato dal datore di lavoro a fronte del beneficio.

Qualora, invece, l'automezzo sia di proprietà dell'azienda ma assegnato in via esclusiva al lavoratore per uso personale dello stesso, per la determinazione dell'imponibile non si applica la tabella Aci, bensì vale la regola ordinaria di cui all'articolo 9 del Tuir (valore normale).